

CRONACA DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO NON DOVUTO.

di Avv. Matteo di Bari

Premessa

Presso un Tribunale di una Provincia del Sud Italia – Sezione Fallimentare, che – ovviamente – non nomineremo, si procede secondo una prassi in materia di contributo unificato che merita un attimo di attenzione, perché sembrerebbe essere completamente fuori dall'ambito della legge, un prassi, cioè, c.d. contra legem.

Il caso

I fratelli di un imprenditore edile dichiarato fallito nel '99, si accorgono, nel 2004, all'apertura del testamento del padre deceduto, che alcuni dei beni appartenenti all'eredità erano inclusi nel fallimento, in quanto venduti dal padre, quando era in vita, al figlio imprenditore.

Il padre, in particolare, nel testamento pubblico rogato da notaio, davanti ai testimoni di legge, aveva dichiarato espressamente la simulazione di alcune vendite di beni immobili effettuate in favore del figlio imprenditore e, quindi, che trattatasi, in realtà, di vere e proprie donazioni anticipatorie della quota spettante al figlio sulla futura successione, in eccedenza della legittima.

Lo stesso figlio imprenditore, poi dichiarato fallito, aveva dichiarato per iscritto, nel 1978, a favore dello stesso padre e degli altri familiari, che dette vendite immobiliari erano simulate.

Dette donazioni, fatte dal padre, quando era in vita, all'allora giovane figlio imprenditore nascente, furono fatte, verosimilmente, per aiutarlo ad intraprendere l'attività di imprenditore edile.

Trattatasi, già allora, di beni di ingente valore commerciale, tra cui un terreno, allora edificabile ed oggi completamente edificato, al centro del paese, un albergo, bar, ristorante, due attici, oltre a varie somme di danaro versate a più riprese.

Beni immobili che, per essere effettivamente acquistati di tasca propria, avrebbero richiesto, nel giovane imprenditore, una potenzialità economica non indifferente. O, comunque, un'apertura di credito bancario piuttosto rilevante.

Condizioni oggettive di cui, per l'epoca dell'acquisto, non vi è traccia.

Il legale dei fratelli dell'imprenditore fallito, richiesto di procedere per il recupero di detti beni dalla massa fallimentare, pochi mesi dopo l'apertura del testamento pubblico ove erano espressamente indicate le simulazioni di vendita, notiziava il curatore fallimentare.

Questi, considerata la complessità della vicenda, pensava bene di lasciare la questione ad una vera e propria causa legale, non prendendosi alcuna responsabilità in merito alla richiesta di restituzione dei beni.

Si prospettava, dunque, l'eventualità di un'azione giudiziaria, in particolare un'azione di riduzione della quota di legittima spettante

al fratello fallito collegata funzionalmente all'esercizio dell'azione di simulazione delle intervenute vendite.

Dovendosi procedere per le vie giudiziarie, il legale, al fine di valutare il caso, si preoccupava di prendere visione del fascicolo fallimentare. E ciò – tra l'altro – al fine di non iniziare un'azione giudiziaria di per sé intempestiva. E si recava pertanto presso la cancelleria in questione per visionare il fascicolo.

Obbligatorietà dell'istanza scritta per la visione di fascicolo fallimentare

Presso la cancelleria in questione il legale si sentiva riferire dalla funzionaria responsabile che, per visionare il fascicolo, era necessaria un'istanza scritta. Evidentemente, dunque, la richiesta verbale volta a conoscere la fase in cui si trovasse la procedura del fallimento presso quella cancelleria non era ammessa.

Obbligatorio pagamento del contributo unificato

Presentata l'istanza scritta di richiesta visione fascicolo, finalizzata all'eventuale esercizio dell'azione giudiziale, la funzionaria rifiutava di riceverla perché non era stato pagato il contributo unificato di settanta euro, previsto dalla legge e obbligatorio per visionare i fascicoli fallimentari. Veniva, quindi, corrisposto il contributo unificato per settanta euro, oltre i diritti di cancelleria.

Indagine presso altri Tribunali

Tornato alla base, il legale effettuava un'indagine telefonica speditiva presso le cancellerie ed i colleghi avvocati di mezza Italia, per verificare se, anche altrove, vi fosse l'uso di far pagare il contributo unificato per la mera visione fascicolo.

La risposta delle cancellerie e dei colleghi era, ovunque, negativa. Non erano soliti chiedere il pagamento del contributo, meno che meno per far visionare atti considerati pubblici, come lo stato passivo, il piano di riparto o il rendiconto giudiziale.

Studio della legge sul contributo unificato

E, infatti, stando al dettato della legge istitutiva del contributo unificato ed alle successive modifiche ed integrazioni, il "contributo unificato di iscrizione a ruolo" è collegato al presupposto "tributario" dell'esercizio di una qualunque azione giudiziaria.

Risulta, pertanto, allo scrivente, che non possa essere richiesto ed esteso, arbitrariamente, come viene fatto dalla cancelleria in questione, per fortuna unica nel suo genere, alla mera visione "generica" del fascicolo e, quindi, di quegli atti la cui visione non è né limitata né vietata.

Il rigetto della richiesta di visione fascicolo

Per la cronaca, il giudice delegato, investito della richiesta di visione fascicolo “generica”, perché volta soltanto a conoscere lo stato del fallimento, rigettava l’istanza, fatta formare dal cancelliere, perché troppo “generica”.